

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2057

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E, *AD INTERIM*,
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(GUARINO)

DAL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(REVIGLIO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento in-
dustria manifatturiera - EFIM

Presentato il 19 dicembre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — La situazione debitoria dell'EFIM, oberato di debiti ingenti anche verso banche straniere, ne ha resa necessaria la soppressione, disposta com'è noto con il decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, le cui disposizioni sono state successivamente sostituite, in ultimo, dal decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414.

Peraltro, nessuno dei provvedimenti legislativi di urgenza sopra indicati ha ottenuto la conversione in legge.

Il Governo si vede perciò costretto a reiterare le relative disposizioni, opportunamente modificate ed integrate alla luce delle situazioni in concreto accertate e verificate dalla gestione commissariale e delle esigenze manifestatesi nel corso di tale gestione.

Le ragioni della straordinaria necessità ed urgenza non sembrano nella specie dubitabili, attesi i motivi di politica industriale connessi alle operazioni di liquida-

zione, evidenziati anche in numerosi studi tecnici definiti nel recente passato.

Occorre comunque sottolineare che il presente decreto-legge, che viene sottoposto al Parlamento per la sua conversione in legge, conferma la precedente impostazione, accolta con il decreto-legge n. 414 del 1992. Si è ritenuto invero più corretto affermare il principio secondo cui lo Stato interverrà esclusivamente nei confronti della esposizione debitoria dell'EFIM e delle società da esso integralmente possedute, direttamente o indirettamente, alla condizione peraltro che le società medesime siano poste in liquidazione.

Per le società, invece, destinate a proseguire la propria attività sul mercato, l'intervento dello Stato sarà consentito, nei limiti ammessi dall'ordinamento comunitario in materia di aiuti statali alle imprese, esclusivamente per garantire i debiti che potranno essere contratti con istituzioni creditizie per il finanziamento delle operazioni previste dall'apposito piano di ristrutturazione, su motivata proposta del commissario liquidatore e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

La nuova impostazione, oltre ad evitare dubbi circa la pretesa violazione del criterio della *par condicio*, dovrebbe altresì consentire di riaffermare la compatibilità dell'impianto normativo previsto con l'indicato ordinamento comunitario in materia di aiuti.

Tale impostazione permetterà, inoltre, di recuperare il massimo di credibilità sui mercati finanziari internazionali, evitando negative ripercussioni in danno dei soggetti imprenditoriali che a quei mercati fanno e faranno ricorso per sopperire alle occorrenti necessità aziendali.

L'articolo 1 del decreto-legge dispone la soppressione dell'EFIM con effetto dal 18 luglio 1992 (data di inizio della vigenza del primo decreto-legge) e le modalità di nomina del commissario liquidatore e del collegio sindacale. Si stabilisce comunque che, fino a quando non sarà adottato il relativo decreto interministeriale, resteranno in carica gli organi liquidatori nominati, in esecuzione del più volte richia-

mato decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali *ad interim*, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

Con l'articolo 2 si prevede anzitutto, nel comma 1, che gli organi statutari dell'EFIM e delle società controllate dovranno consegnare al commissario liquidatore, entro il 31 dicembre 1992, qualora non lo avessero già fatto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci di tutte le singole società redatti alla data del 18 luglio 1992 nonché i bilanci consolidati delle società capo-settore e, infine, il bilancio dell'ente soppresso redatto alla data del 31 dicembre 1991. Il comma 2 precisa poi che entro il 31 dicembre 1992 il commissario liquidatore è tenuto a presentare un programma diretto ad individuare le società, le aziende, i rami o parti di esse che possono essere trasferiti a terzi; le società, le aziende, i rami o parti di esse che non sono suscettibili di utile trasferimento; il fabbisogno finanziario occorrente per il completamento del programma e i principi di ristrutturazione delle società operanti nel settore dell'alluminio. Il comma 3 indica, infine, le modalità per la valutazione delle società, aziende e beni da trasferire, prevedendo che tale compito sia conferito a primarie società specializzate, nazionali od estere, designate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, e con onere posto a carico della gestione liquidatoria.

L'articolo 3 precisa che, ai fini della sua realizzazione, il programma potrà prevedere che operazioni di cessione e di conferimento di beni, di rami di azienda e di partecipazioni nonché operazioni di fusione e di scissione siano compiute tra le società del gruppo, anche con terzi, e che, ove necessario, si proceda altresì alla costituzione di società di capitali per atto unilaterale, secondo il procedimento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché ad operazioni di aumento di capitale, di vendita o di acquisto di azioni.

Oltre alla dettagliata descrizione delle singole operazioni ed alla indicazione del risultato, anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione, che si intende perseguire, il programma dovrà contenere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il riferimento anche alla presentazione dei progetti esecutivi per i quali viene previsto un apposito grado di dettaglio.

L'approvazione del programma e dei progetti esecutivi, secondo quanto disposto dall'articolo 4, spetta al Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e con quello delle partecipazioni statali.

È compito del commissario provvedere, con atti aventi natura privatistica, all'attuazione del programma, direttamente o avvalendosi dei competenti organi delle società del gruppo. I poteri conferiti al riguardo al commissario comprendono la facoltà di alienare, di dismettere, di trasferire, procedendo anche all'asta o con confronti o a trattativa privata, sia a soggetti pubblici che privati, aziende, rami di azienda, beni mobili ed immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, nonché di cedere crediti e debiti e di compiere atti di liquidazione di società controllate dall'ente disciolto, sostituendosi anche agli organi delle società medesime.

Al commissario viene altresì conferito il potere di promuovere accordi di programma qualora l'attuazione del programma e dei progetti richieda l'attività coordinata di soggetti privati e pubblici.

Ferma l'obbligatoria valutazione da parte delle società specializzate, di cui all'articolo 2, il commissario, previa autorizzazione ministeriale, può compiere dette operazioni anche prima dell'approvazione del programma.

Di particolare rilievo è la disposizione figurante nel comma 2 dell'articolo 4, in forza della quale il commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in conformità alle direttive del Consiglio dei mini-

stri, può concedere in affitto, a società individuate — direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro ed in attesa che si perfezioni il definitivo trasferimento alle società stesse — di aziende, rami o parti di esse operanti nel settore della difesa o dei sistemi aerospaziali.

Qualora il trasferimento riguardi una società operante nei settori suddetti, l'affitto ha come oggetto l'azienda.

Per la determinazione del canone di affitto e del prezzo della futura cessione, le parti possono servirsi, di comune accordo, delle società di cui all'articolo 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che procedono in contraddittorio.

Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico è affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha sede legale l'ente soppresso.

L'attuazione del programma è prevista in un biennio, decorso il quale l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 4 dell'articolo 4 è norma di contenuto acceleratorio, in quanto prevede che le autorizzazioni o le approvazioni ministeriali rilasciate al commissario sostituiscono, per i relativi atti, ogni altro provvedimento amministrativo, ad eccezione di quelli di competenza dell'autorità giudiziaria.

Al riguardo, per le competenze di quest'ultima autorità viene utilizzata la previsione di cui all'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che consente all'autorità di tener conto di speciali ragioni.

Di notevole rilievo sono i poteri conferiti, dal comma 5 dell'articolo in esame, al commissario liquidatore per l'esercizio della relativa gestione.

Tra essi meritano di essere segnalati: la possibilità di promuovere accordi per la liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e delle società controllate, anche mediante transazioni; la facoltà di delega di parte dei poteri a lui conferiti

dalla legge; il potere di nominare, revocare e sostituire gli amministratori delle società controllate, riducendone eventualmente anche il numero previsto dagli statuti; la possibilità di richiedere dati ed informazioni alle società del gruppo e di impartire agli organi di queste ultime disposizioni per l'effettuazione delle operazioni previste dal programma.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il commissario è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità, di personale messo a sua disposizione da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici e di richiedere la collaborazione di esperti, di società di consulenza, di università e di istituti universitari.

Le operazioni di conferimento o di scissione compiute dal commissario liquidatore per l'attuazione del programma non costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi né realizzo, né distribuzione di plusvalenze. A ciò provvedono le disposizioni contenute nel comma 9 dell'articolo 4.

Acconti ai creditori dell'ente e delle società controllate possono essere corrisposti dal commissario secondo i criteri previsti dall'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (cosiddetta « legge Prodi »); allo stesso commissario viene conferito il potere previsto dall'articolo 3, terzo comma, della medesima legge per l'esercizio dell'azione revocatoria.

È consentito al commissario di ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo stabilito con decreti del Ministro del tesoro, con obbligo di rendiconto al termine della gestione liquidatoria; così come è consentito al medesimo, per le necessità connesse alla gestione, di trattenere in servizio il personale dell'ente fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma, riducendone successivamente il numero a non più di quaranta, con l'impegno ad un progressivo ulteriore contenimento di detto numero.

Particolare importanza riveste l'articolo 5. Esso dispone, nel comma 1, che al pagamento integrale dei debiti il commissario liquidatore può provvedere in due

solli casi: nel caso, anzitutto, di debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate, e nel caso, poi, di debiti delle società controllate quando si tratti di società da porre, secondo il programma, in liquidazione, purché i debiti stessi siano stati contratti dalle società suddette nel periodo in cui esse sono appartenute, per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso.

Tale scelta è stata determinata dalla necessità di garantire, ai creditori che abbiano fatto affidamento sulla natura pubblica dell'ente e sulla conseguente responsabilità di esso nei confronti delle società che totalitariamente gli appartenevano, il completo soddisfacimento delle rispettive ragioni.

Peraltro, l'uscita dal mercato delle società in parola, per effetto ed in conseguenza della loro liquidazione, non pone evidentemente problemi di compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese.

Non si è voluta tuttavia trascurare la possibilità di consentire ad altre società del gruppo, destinate invece a sopravvivere nel quadro di operazioni di ristrutturazione previste dal programma, di fruire della garanzia indiretta dello Stato per i finanziamenti che, sulla base della motivata proposta del commissario liquidatore e secondo le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, può essere richiesta ad istituzioni creditizie per il compimento di dette operazioni.

A ciò è appunto finalizzata la disposizione figurante nel comma 2 dell'articolo 5, nella quale è peraltro precisato che tale garanzia potrà essere rilasciata solo compatibilmente alle norme comunitarie che disciplinano la corresponsione di aiuti alle imprese.

Al pagamento dei debiti indicati nell'articolo in rassegna provvederà, previa valutazione delle relative richieste da parte del commissario liquidatore, la Cassa depositi e prestiti, tramite l'emissione di obbligazioni, alle condizioni di tasso e di interesse stabilite dal Ministro del tesoro, ovvero anche in contanti, nei limiti comunque del previsto stanziamento.

mento di bilancio determinato, in relazione alle più urgenti necessità, in lire 4.000 miliardi, salve le integrazioni che saranno disposte da successive disposizioni di legge.

Il medesimo articolo regola sia i casi di pagamenti per motivi di urgenza disposti dal commissario sia il rilascio da parte del Tesoro di garanzie a sostegno di accordi transattivi che il commissario è autorizzato a concludere, dispone un accentramento della gestione della liquidità in un conto aperto presso la tesoreria centrale dello Stato intestato all'Efim in liquidazione e, infine, sottrae dalla formazione del reddito di impresa dei soggetti destinatari le sopravvenienze attive derivanti dalle anticipazioni.

L'articolo 6 prescrive che, a partire dalla data del 18 luglio 1992, sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate. La sospensione non si applica tuttavia in quei casi in cui — come analiticamente indicato dai commi 2, 3 e 4 — il mancato pagamento potrebbe di fatto vanificare l'attività del commissario liquidatore o l'attuazione del programma ovvero rendere impossibile l'impegno che il legislatore ha assunto con le disposizioni dell'articolo 5.

In particolare, il citato comma 4 stabilisce che i contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche e istituzioni finanziarie, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore fino alla loro scadenza, anche se essa è posteriore al termine della liquidazione e all'inizio della procedura coatta amministrativa, salvo che il commissario liquidatore opti per la risoluzione dei contratti in questione entro il termine di tre mesi dall'approvazione del programma e con un preavviso non inferiore ad un mese. La norma si colloca chiaramente nel contesto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lasciando in sostanza alla gestione liquidatoria di decidere, in base a valutazioni di convenienza, se attivare subito il pagamento ove ricorrano i presupposti indicati dalla richiamata disposizione dell'articolo 5, ovvero se rinviare fino alla scadenza temporale prestabilita la definitiva regolazione dei rapporti in essere.

D'altronde, coerente con il sistema è, per un verso, il disposto del comma 5 dello stesso articolo 6, in base al quale il mancato o ritardato pagamento conseguente alla sospensione non deve, in nessun caso comportare responsabilità patrimoniali in danno dell'ente soppresso o delle società controllate. Per altro verso, il comma 6 dispone che nessuna azione esecutiva, ivi comprese le azioni cautelari, ad eccezione dei sequestri giudiziari, potrà essere iniziata o proseguita nei confronti dell'ente o delle società medesime.

L'articolo 7 enuncia tre importanti principi. Il comma 1 conferisce al commissario liquidatore il potere di dettare disposizioni generali e vincolanti ai consigli di amministrazione delle società controllate dall'ente soppresso al fine di impedire il compimento di atti o l'assunzione di comportamenti in grado di pregiudicare od ostacolare l'attuazione del programma. Il comma 2, attraverso la temporanea sospensione nei confronti delle società suddette dell'efficacia degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, tende ad evitare che l'obbligo di reintegrazione del capitale sociale, previsto da quelle norme, produca l'effetto di vanificare, di fatto, l'attività del commissario liquidatore. Infine, il comma 3 è volto a consentire che, attraverso la trasformazione in capitale dei finanziamenti ricevuti da società controllate o avvenuti tra le stesse, emergano gli effettivi valori patrimoniali all'interno del conglomerato di gruppo anche per effetto della escussione relativa a garanzie rilasciate antecedentemente alla data del 17 luglio 1992.

Con l'articolo 8 si prevede che gli atti compiuti dal commissario liquidatore e quelli compiuti dalle società controllate su specifica autorizzazione del commissario liquidatore dopo il 18 luglio 1992 non sono soggetti ad azione revocatoria, né ai sensi dell'articolo 2901 del codice civile, né ai sensi dell'articolo 67 della legge fallimentare.

Infine, l'articolo 9 impegna il Ministro del tesoro a presentare al Parlamento, ogni tre mesi, una relazione sullo stato di attuazione della normativa di urgenza di cui al presente decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

L'articolo 5 prevede al comma 1 che il commissario liquidatore possa estinguere sia i debiti contratti dall'Ente soppresso sia quelli assunti dalle società controllate nel periodo in cui le azioni delle società stesse sono appartenute per intero all'Ente. Sono compresi nei predetti debiti anche quelli che derivano dalle garanzie rilasciate dall'Ente e dalle società controllate.

Il comma 3 autorizza la Cassa depositi e prestiti ad estinguere i citati debiti fino ad un massimo di 4.000 miliardi mediante anticipazioni di cassa ed emissioni obbligazionarie — in lire o in valuta — (comma 6) secondo condizioni di scadenza e di tasso di interesse determinati con decreto del Ministro del tesoro.

Il comma 5 prevede che il Ministro del tesoro provveda, a decorrere dal 1994 e per un massimo di 20 anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, o delle somme anticipate secondo modalità stabilite dallo stesso Ministro.

L'onere a carico del bilancio dello Stato è stato indicato in 720 miliardi annui a decorrere dal 1994.

Tenendo conto di un anno di preammortamento e di eventuali anticipazioni lo stanziamento consente di ammortizzare l'importo di 4.000 miliardi in undici anni al tasso del 12,50 per cento.

Qualora il tasso di interesse fosse fissato in misura superiore, tenendo conto dei venti anni di massimo ammortamento la cifra di 720 miliardi è sufficiente a remunerare un saggio del 16 per cento.

Ovviamente per rendimenti intermedi si può agire sulla durata dell'ammortamento tra il minimo ed il massimo indicati.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1992, n. 340, 14 agosto 1992, n. 362, e 20 ottobre 1992, n. 414.

Decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 19 dicembre 1992.

**Soppressione dell'Ente partecipazioni
e finanziamento industria manifatturiera - EFIM**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi radicali nei confronti dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM in relazione alla grave situazione debitoria dell'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalità previste dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

ARTICOLO 2.

1. Entro il 31 dicembre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, di seguito società controllate, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano già provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonché il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle società controllate dall'ente stesso che controllano altre società. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società tenuti ai predetti adempimenti.

2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle società controllate, nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, individui:

a) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, possono essere trasferite a terzi;

b) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure più idonee perché le società dismettano l'esercizio delle relative attività;

c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere a) e b);

d) i principi di ristrutturazione delle società operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verrà specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1.

3. Alla valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. Con medesimo decreto sono fissati i compensi il cui onere è posto a carico della liquidazione. Il commissario liquidatore può richiedere a tali società proposte indicative in ordine alle operazioni di cui al comma 2, fissando i compensi ad esse dovuti, con onere a carico della gestione liquidatoria.

ARTICOLO 3.

1. Ai fini della sua realizzazione, il programma può prevedere che tra le società controllate e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni nonché operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita o di acquisto di azioni. Nel programma potrà altresì prevedersi la costituzione di società di capitali per atto unilaterale ed anche di società secondo il procedimento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503-bis del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla metà. Qualora si tratti di società di cui è unico azionista l'EFIM o una società controllata non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori.

2. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione nonché di impatto sui livelli occupazionali che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità.

3. Il tribunale competente per la nomina degli esperti e per l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione e di scissione, è quello del luogo in cui ha sede legale l'ente soppresso.

ARTICOLO 4.

1. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, e i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e le loro eventuali variazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali. Il commissario liquidatore compie, con atti aventi natura privatistica, tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti suddetti e dispone affinché provvedano a compierle i competenti organi societari. In particolare, il commissario liquidatore, secondo le indicazioni del programma e dei progetti, ha facoltà, procedendo anche all'asta o con confronti o a trattativa privata, di alienare, di dismettere, di trasferire a soggetti privati o pubblici aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, di cedere crediti e debiti dell'ente soppresso o delle società controllate, di acquistare crediti e di liquidare società controllate, sostituendosi ove necessario agli organi delle società medesime, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi in cui l'attuazione del programma e dei progetti richiede l'attività coordinata di soggetti privati e pubblici il

commissario liquidatore promuove, tra i soggetti interessati, gli accordi di programma previsti da disposizioni di legge. Il commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma, ferma restando la valutazione da parte delle società di cui all'articolo 2, comma 3, può compiere singole operazioni con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei ministri.

2. Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei ministri, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento a società già individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di società, di aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore della difesa e dei sistemi aereospaziali, può concedere in affitto alle stesse le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento di società, l'azienda ad essa appartenente. In tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle società di cui all'articolo 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che procedono in contraddittorio. Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico è affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso.

3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, che esercita i poteri di vigilanza. Con motivata richiesta, il commissario liquidatore può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

4. Le autorizzazioni o approvazioni previste dal presente decreto, rilasciate dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro delle partecipazioni statali, tanto separatamente quanto di concerto, sostituiscono, per i relativi atti, ogni altro provvedimento ministeriale, interministeriale, di comitati e di qualsiasi amministrazione, ufficio o soggetto previsti dalle leggi vigenti, con esclusione degli atti di competenza dell'autorità giudiziaria e di quelli di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il commissario liquidatore informa il Ministro del tesoro e l'Autorità garante della concorrenza e del

mercato delle operazioni di concentrazione rientranti nelle previsioni dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del Ministro del tesoro, il Consiglio dei ministri può determinare i criteri di cui all'articolo 25 della citata legge, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità previste in tale articolo. Il termine di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di cui al presente decreto.

5. Il commissario liquidatore provvede altresì alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statuari; in ogni tempo promuove accordi per la liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e di tutte le società controllate ovvero transazioni per la loro definizione; ha facoltà di delegare, a soggetti da lui prescelti e nominati, parte dei propri poteri, determinando il contenuto e i limiti della delega e fissando il compenso dovuto al soggetto delegato con onere a carico della gestione liquidatoria. Il commissario liquidatore può inoltre nominare, revocare e sostituire, anche in parte, riducendone eventualmente il numero previsto negli statuti, gli amministratori delle società controllate. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residuo del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.

6. Il commissario liquidatore può richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società che non ottemperano alle richieste ovvero non si uniformano alle prescrizioni del commissario liquidatore o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono revocati per giusta causa.

7. Per l'esecuzione delle operazioni previste nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, e nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il commissario liquidatore può dettare istruzioni vincolanti ai competenti organi delle società controllate e può concedere, ovvero dare istruzioni perché siano concesse, garanzie per i creditori delle società interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità, di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti pubblici anche economici. Può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari fissando i compensi e ponendo i relativi oneri a carico della gestione liquidatoria.

9. Le operazioni di conferimento o di scissione, attuate in esecuzione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, non costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società scisse o conferite, comprese quelle relative alle

rimanenze e al valore di avviamento. Alle operazioni di cessione, di fusione, di scissione e di conferimento effettuate nell'ambito del programma e dei progetti, si applica l'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. Alle società controllate, sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, si applicano le norme contenute nell'articolo 8, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 784.

10. Il commissario liquidatore è autorizzato a rilasciare, a favore delle società controllate, comma 1, le polizze fideiussorie previste dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Lo Stato risponde per l'integrale ammontare di tali polizze anche se, durante il periodo di validità delle stesse, le società anzidette sono cedute o dismesse.

11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente decreto per l'ente soppresso e per le società controllate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), è considerata come procedura concorsuale agli effetti dell'articolo 66, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

12. Il commissario liquidatore può provvedere al pagamento ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate di acconti in conformità con i criteri previsti dall'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Può altresì esercitare le facoltà di cui all'articolo 3, terzo comma, del predetto decreto, relativamente agli atti posti in essere dall'EFIM e dalle società controllate antecedentemente al 17 luglio 1992. In tal caso le domande giudiziali vanno proposte dinanzi al tribunale ove ha sede l'ente soppresso e le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.

13. Il commissario liquidatore è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreti del Ministro del tesoro a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

14. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere trattenuto in servizio con onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2; dopo tale data il commissario potrà trattenere in servizio, sino al termine della liquidazione, non più di quaranta unità di personale da ridurre progressivamente.

15. Il commissario liquidatore informa, con relazioni trimestrali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro sullo stato di attuazione del programma.

16. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dal termine della liquidazione, presenta al Ministro del tesoro, che lo approva con proprio decreto, il rendiconto della gestione e delle somme ricevute.

ARTICOLO 5.

1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalità indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento:

a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate;

b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle società controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle società stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione.

2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro, può garantire in tutto o in parte i debiti contratti con istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 3.

3. Ai fini di cui al presente articolo, e per far fronte alle necessità di attuare il programma e i progetti, la Cassa depositi e prestiti, salve le successive previsioni di legge, è autorizzata alla emissione di obbligazioni fino alla concorrenza di lire 4000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma e di quelle ulteriormente determinate da successive disposizioni di legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro.

4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non vi abbiano già provveduto. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi determina, non oltre trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalità per l'accertamento dei crediti, per la rinuncia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonché le modalità di pagamento in relazione alle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 4. In pendenza dell'approvazione dell'elenco di cui al presente comma, il commissario liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi di urgenza, può procedere comunque al pagamento di debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), nei confronti di società controllate.

5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

6. I titoli e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta.

7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario nonché tutte le somme che saranno riscosse a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti medesimi. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.

8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, eventuali accordi transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, su richiesta del commissario liquidatore, possono, con decreto del Ministro del tesoro, essere assistiti da garanzia del Tesoro dello Stato.

9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: « Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro ».

10. Ai fini delle imposte sui redditi le sopravvenienze attive derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 3 nonché quelle previste dall'articolo 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, non concorrono a formare il reddito di impresa dei soggetti che le conseguono.

ARTICOLO 6.

1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate. Per i debiti delle società controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, per i debiti delle società comunque interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3, e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime operazioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la società, l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il

commissario può sempre disporre, per motivate ragioni di utilità e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle società controllate.

2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica:

a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle società controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;

b) ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, ferme peraltro le modalità stabilite dal comma 4 dello stesso articolo 5;

c) ai debiti, sorti anche antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, delle società controllate indicate specificatamente nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, o nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, con esclusione dei debiti derivanti da fidejussioni o coobbligazioni a garanzia di debiti di società controllate dalle società indicate nel programma o nei progetti;

d) ai debiti di società controllate nei confronti di altre società controllate;

e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), poste in liquidazione;

f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonché ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il commissario liquidatore può proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, che ad una società controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti con esclusione dei debiti derivanti da fidejussioni o coobbligazioni di cui alla lettera c) del comma 2, purché si tratti di società che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta può essere formulata quando, sentito il parere delle società di cui all'articolo 2, comma 3, la società controllata è in grado di svolgere la normale attività produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e delle società da esso controllate, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.

4. I contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonché i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa è posteriore al termine della liquidazione di cui all'articolo 4, comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'articolo 5,

comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle società di cui alla lettera *b*) del predetto comma. Il commissario liquidatore può risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese.

5. L'ente soppresso e le società controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denominate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Non possono essere applicate nei confronti dell'ente soppresso e delle società suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o le clausole contrattuali che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima.

6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso o di attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, per le società controllate i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992 non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali né azioni cautelari, fatta eccezione per i sequestri giudiziari, sul patrimonio dell'ente soppresso o delle società suddette, né chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile, né iscrivere ipoteche.

ARTICOLO 7.

1. Fino al completamento delle operazioni di cui all'articolo 3, il commissario può dettare disposizioni generali e istruzioni vincolanti ai consigli di amministrazione delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di impedire il compimento di atti o comportamenti in grado di pregiudicare o ostacolare l'attuazione del programma.

2. Nei confronti delle società controllate l'applicazione del disposto degli articoli 2446 e 2447 del codice civile è sospesa fino all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2.

3. I crediti nascenti da prestiti tra l'ente soppresso e le società controllate o tra le stesse società controllate, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, ivi compresi quelli nascenti dalla esecuzione relativa a garanzie rilasciate antecedentemente alla data del 17 luglio 1992 sono convertiti in capitale delle società mutuarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 17 luglio 1992. Le assemblee delle società stesse, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del predetto decreto da parte del commissario liquidatore, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente adeguamento del capitale sociale.

ARTICOLO 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti, dopo il 18 luglio 1992, dal commissario liquidatore e, su specifica autorizzazione del commissario stesso, dalle società controllate. Il commissario liquidatore ed i componenti del collegio sindacale di cui all'articolo 1, comma 2, rispondono, per gli atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni, esclusivamente per dolo o colpa grave.

ARTICOLO 9.

1. Il Ministro del tesoro presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.